

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ZELIG

In Reggio Emilia, località San Bartolomeo - Via Walter Giovanardi 1/1, si sono riuniti il 10 Settembre 2006 alle ore 12.00 per costituire un'associazione sportiva i sig.ri:

- **Badodi Carlo**, nato a Reggio Emilia (RE) il 03.10.1967, residente in Via Chierici n. 28, Bibbiano (RE), C.F. BDDCRL67R03H223L;
- **Iori Andrea**, nato a Reggio Emilia (RE) il 25.07.1971, ivi residente in Via M. E. Lepido n. 1, C.F. RIONDR71L25H223S;
- **Pecchini Evandro**, nato a Como (...) il 04.01.1970, residente in Via Largo Stampa n. 4 – località Rivalta, Reggio Emilia (RE), C.F. PCCVDR70A04C933L;
- **Pellegrini Andrea**, nato a Reggio Emilia (RE) il 07.07.1970, residente in Borzano di Albinea (RE) in Via L. Ariosto n. 2, C.F. PLLNDR70L07H223K;
- **Riva Gianluca**, nato a Reggio Emilia (RE) il 20.03.1970, ivi residente in Via Assalini n. 33, C.F. RVIGLC70C20H223C;
- **Riva Mirco**, nato a Reggio Emilia (RE) il 18.01.1970, residente in Albinea (RE) in Via Riverberi n. 1, C.F. RVIMRC70A18H223Z;
- **Tirelli Alberto**, nato a Reggio Emilia (RE) il 06.12.1970, ivi residente in Via Campo Marzio n. 17, C.F. TRLLRT70T06H223K,

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Badodi Carlo il quale a sua volta nomina quale Segretario il Sig. Iori Andrea.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà, inoltre, lettura dello statuto dell'UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'UISP adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale.

I presenti approvano all'unanimità lo statuto e l'adesione dell'associazione all'UISP e deliberano che:

- l'associazione assuma la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Zelig", abbreviabile ove consentito in "A.S.D. Polisportiva ZELIG", abbia sede a Reggio Emilia in Via J. F. Kennedy nr. 15/1 ed abbia quale oggetto sociale, tra gli altri, l'attività sportiva quale parte integrante del diritto alla salute: lo sport per tutti svolge preziosa funzione sanitaria e fattore di prevenzione contro le malattie;
- la durata dell'associazione sia fissata sino al 30.06.2020.
- componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio, con facoltà di revisione dei componenti così eletti da parte dell'assemblea degli associati, siano:

Presidente

Badodi Carlo

Consiglieri

Pecchini Evandro

Riva Gianluca

Riva Mirco

Tirelli Alberto

Consigliere e segretario

Iori Andrea

Consigliere e tesoriere

Pellegrini Andrea

- al Presidente sia attribuita la competenza in materia di trattamento dei dati e tutela dei medesimi, ai sensi del vigente Codice della Privacy (DL196/2003);
- i mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione siano costituiti, tra gli altri, da: a) quote di ammissione dei soci; b) contributi mensili (o annuali) dei soci; c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Enti Pubblici e di qualsiasi genere; d) introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni;
- le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto adottato;
- gli esercizi sociali decorrano dal 01.07 e si chiudono il 30.06 di ogni anno. Il primo esercizio

sociale si chiude il 30.06.2007.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 12.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

All.: STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ZELIG

TITOLO I

Denominazione – Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Reggio Emilia, Via J.F.Kennedy 15/1 un'associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Zelig", abbreviabile ove consentito in "A.S.D.Polisportiva Zelig".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo – Oggetto - Durata

ART. 2

L'Associazione sportiva dilettantistica polisportiva Zelig è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Ha lo scopo di rispondere alle istanze democratiche ed alle necessità della popolazione dell'intera provincia, promuovendo la diffusione della pratica sportiva quale diritto di tutti i cittadini, anche stranieri, affinché lo sport si affermi anche nel nostro paese come attività sociale e socializzante, ponendo particolare attenzione sui crescenti bisogni sportivi della popolazione anziana, delle minoranze e dei diversamente abili.

Intendiamo la dimensione associativa quale importante risorsa di relazione e interazione sociale, preziosa esperienza di democrazia, partecipazione e corresponsabilità.

L'Associazione sportiva dilettantistica polisportiva Zelig si pone dunque di operare tenendo conto della realtà locale e complessiva del paese, e di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi e partecipativi dello sport, creando le premesse per un sempre e più esteso rapporto solidale tra le varie identità presenti sul territorio.

Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere l'Associazione.

ART. 3

L'Associazione è a carattere polisportivo e come tale organizza la propria attività, sia propriamente sportiva che associativa, perciò ogni singola attività, sportiva e non, può avere una propria Assemblea autonoma.

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al calcio a 11; calcio a 5; basket; volley; podismo;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

La durata dell'associazione è fissata nel 30.06.2020.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, uomini e donne, senza distinzione alcuna, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

I soci sono tenuti:

- a prendere conoscenza dello Statuto ed alla sua osservanza, nonché del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a perseguire i contenuti sociali e per ogni attività esercitata per conto dell'Associazione a far riferimento all'Associazionismo democratico;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a mesi 12 decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Art.9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

ART.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 01/07 al 30/06 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Il sodalizio è articolato in quattro istanze:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati
- b) l'Assemblea settoriale di ogni attività, sportiva e non
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente

Assemblee

ART. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ART. 15

L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti i soci.

Indica le linee di sviluppo della Società, opera scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le direttive di politica sociale, culturale e sportiva contenute nello Statuto.

- a) L'Assemblea Generale degli associati Ordinaria viene convocata entro il 30 Settembre di ogni anno, dove sarà chiamata ad approvare tra l'altro il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- b) Procedo all'elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) Approva gli eventuali regolamenti.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'o.d.g.

ART. 17

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno ¼ dei soci o l'Assemblea settoriale di ogni singola attività, se istituita;

- per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto in base alle proposte del Consiglio Direttivo e per lo scioglimento dell'Associazione sportiva nominandone i liquidatori, dove sono indispensabili, perchè le delibere stesse risultino valide, la maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per il primo caso e dei tre quinti (3/5) degli associati per il lo scioglimento.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Assemblea settoriale

ART. 19

- Le assemblee settoriali sono composte esclusivamente dai soci, atleti e non, di ogni singola attività e dai rispettivi responsabili, collaboratori, allenatori, ecc...
- L'Assemblea ha potere esclusivamente riguardo la propria attività e comunque non possiede alcuna autonomia economico-patrimoniale. Ogni decisione di ordine economico deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale;
- L'Assemblea settoriale ha il compito di nominare un proprio responsabile ed indicare all'Assemblea Generale un proprio rappresentante quale componente il Consiglio Direttivo;
- Ogni singola Assemblea settoriale ha la possibilità di redigere un proprio regolamento comportamentale attinente la disciplina sportiva praticata;
- L'Assemblea settoriale può essere convocata da:
 - ½ dei soci partecipanti/atleti
 - il Responsabile/l'allenatore
 - il Presidente
 - il Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo

ART.20

Il Consiglio Direttivo è composto da consiglieri eletti fra i soci maggiorenni e resta in carica un triennio. I suoi membri sono rieleggibili.

Deve essere costituito da un minimo 5 consiglieri e comprendere almeno un membro di ogni Assemblea settoriale, se istituita.

In esso è compreso con uguali poteri anche il Presidente.

E' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta dei presenti, anche in merito a tutte le questioni economico-finanziarie dell'attività dell'Associazione.

Provvederà a nominare tra i suoi consiglieri un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni generali;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 22

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale, resta in carica un triennio ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. In caso di sua assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Pubblicità e trasparenza atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996, nr.662.

NORMA FINALE

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.